

Fattura elettronica, nuova versione del tracciato operativa da febbraio

Previsto un controllo ad hoc per lo scarto se è invalida la dichiarazione di intento

L'utilizzo del TD28 non sarà più limitato alle operazioni con San Marino

Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

Scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d'intento invalidata e possibilità di utilizzare il tipo documento TD28 non solo per le operazioni con San Marino ma anche per comunicare i dati delle operazioni passive con l'estero nel caso di errata applicazione del *reverse charge*, con imposta addebitata dal fornitore non stabilito anche se identificato in Italia.

Dal 1° febbraio 2024 sarà operativa e applicabile la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle e-fatture tra privati, rilasciata dall'agenzia delle Entrate il 12 dicembre scorso. Sempre relativamente ai fornitori esteri, nei dati anagrafici del cedente/prestatore è stata inoltre integrata la descrizione dell'identificativo del Paese.

Un'altra novità riguarda infine gli imprenditori agricoli in regime speciale che, valorizzando in maniera facoltativa il blocco informativo «altri dati gestionali», potranno ottenere una gestione automatica delle liquidazioni Iva.

Dichiarazioni di intento

È stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l'invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore.

Per contrastare le frodi Iva realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal 1° gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d'intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate.

Una volta riscontrata l'irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d'intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.

Con l'introduzione di un controllo preventivo - al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi - relativo alla validità della dichiarazione di intento,

saranno esclusi i casi in cui occorrerà procedere alla successiva correzione di fatture non imponibili Iva.

Reverse charge

Altra novità è quella che legittimerà l'utilizzo del tipo documento TD28 per comunicare i dati dell'operazione realizzata con l'estero ma non correttamente assoggettata al regime del *reverse charge*.

L'ipotesi è quella disciplinata dall'articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471/1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia. In questo caso, e in mancanza di frode, è prevista l'irrogazione di una sanzione formale da 250 a 2mila euro.

Ai fini dell'esterometro e cioè della comunicazione del dato dell'operazione passiva estera, si potrà procedere a utilizzare il tipo documento TD28 secondo, peraltro, quanto era già stato anticipato dall'agenzia delle Entrate a inizio 2023, rispondendo ai quesiti sottoposti negli incontri con la stampa specializzata a commento della legge di Bilancio.

Imprenditori agricoli

Un produttore agricolo in regime speciale (come previsto dall'articolo 34 del decreto 633/1972), può valorizzare l'elemento TipoDato in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione Iva, utilizzando «ALI-COMP» se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate; «NO-COMP» per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A e «OCC34BIS» nel caso di operazioni occasionali che rientrano nel regime contemplato dall'articolo 34-bis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA